



## **ESTEROMETRO SI' O NO ?**

Entro il prossimo 30 aprile gli operatori residenti devono trasmettere all'Amministrazione Finanziaria una serie di informazioni inerenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, nel corso del 1° trimestre 2019. Si tratta di uno strumento, introdotto dal D.lgs 127/2015, attraverso cui l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione una ulteriore serie di dati inerenti alle operazioni transfrontaliere.

I soggetti obbligati all'invio sono gli stessi tenuti all'emissione della fatturazione elettronica e, pertanto, tra gli altri, ne sono esclusi quei sodalizi sportivi dilettantistici che si avvalgono del regime di favore ex L. 398/91 con proventi da attività commerciali conseguiti nel periodo d'imposta precedente non superiori ad € 65.000.

I dati da indicare sono:

- denominazione del cedente/prestatore;
- denominazione del cessionario/committente;
- data e numero documento;
- data di registrazione del documento;
- imponibile, imposta o titolo di non applicazione;

Per evitare la trasmissione dell'esterometro "operazioni attive", come confermato dalla circolare Assonime n° 26/2018, vi è la possibilità, anche verso soggetti non residenti privi di partita Iva italiana, di emettere comunque fattura elettronica con indicazione del codice convenzionale a sette X ("XXXXXXX"). La comunicazione è altresì facoltativa per tutte quelle operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale.

Orbene: nel mondo non profit i servizi inerenti le attività culturali, artistiche o sportive resi nei rapporti c.d B2B, considerati l'art 7 quinquies, comma 1, lett b) del DPR 633/72 e l'art 53 della Direttiva 2006/112/CE, seguono il criterio generale di applicazione dell'imposta nel Paese del committente. Dunque: se la prestazione è erogata da un soggetto passivo UE o extra UE, visto l'art 7 ter del DPR 633/72, debitore è il committente che, attraverso l'emissione di un'autofattura ex art 17 c 2 del DPR 633/72, o l'integrazione del documento ricevuto, è tenuto, oltre al versamento della relativa imposta, alla presentazione, in caso di rapporti tra paesi UE, dell'

intrastat oltre che, nel caso di rapporti extra UE, dell'esterometro, dichiarazione quest'ultima che ha recentemente registrato due diverse linee di pensiero tra l'Agenzia delle Entrate e Assonime.

Ipotizziamo che un ente non commerciale, soggetto passivo italiano, riceva una prestazione da parte di un contribuente straniero che, pur esercitando attività d'impresa, non ha, per espressa previsione normativa del proprio Paese, un numero di partita Iva. Si pensi alla Gran Bretagna, ove chi rientra nello speciale regime delle “piccole imprese” è sprovvisto di “VAT number”, oppure alla Svizzera, Stato in cui è necessario dotarsi di numero IVA/TVA/MWST solo con un volume d'affari annuo di almeno 100.000 CHF.

- Per l'Agenzia delle Entrate, risposta n° 85 del 27.3.2019 a interpello, i dati inerenti le prestazioni di servizi rese da una società inglese priva di partita Iva nei confronti di soggetti passivi italiani devono, indipendentemente dalla natura del prestatore (soggetto passivo o “privato”) e dalla rilevanza o meno dell'imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale, essere da quest'ultimi inseriti nell'esterometro, obbligo che, secondo l'Amministrazione Finanziaria, sussiste comunque, senza limitazioni, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
- Per Assonime – Circolare 10/2019 dell'11 aprile 2019 -, considerato il richiamo nel suddetto documento alle *“Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.”* - Allegato al Provvedimento AdE n. 89757/2018 -, i dati da comunicare sono esclusivamente quelli relativi alle fatture ricevute che, a livello normativo, devono essere obbligatoriamente registrate, dunque, in merito alla fattispecie di cui ci si occupa, con conseguente esclusione per i soggetti passivi d'imposta italiani ad adempiere all'obbligo comunicativo. Vengono in tal modo, a parere di chi scrive con senso logico, recepite le indicazioni già fornite dalla stessa amministrazione con la Circolare 36/E del 21 giugno 2010 per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione dei modelli Inta.

E' evidente che le contraddittorie posizioni, paradossali oserei dire, dell'Agenzia delle Entrate (CM 36/E/2010 - risposta 85/2019) e la differente interpretazione da parte di Assonime non faranno altro che creare ulteriori disagi, costringendo gli operatori, a meri fini prudenziali, a compilare comunque una serie di dati e comunicazioni decisamente inutili da inviare. *“La nozione di chiarezza, per nostra disgrazia, pare essere intrinsecamente e fatalmente oscura”* (Edoardo Sanguineti, poeta genovese).

**Giancarlo Romiti, Commercialista**  
**Professionista del Terzo Settore e dello Sport**



**PROFESSIONISTI  
DEL TERZO SETTORE  
E DELLO SPORT**